CITTA' DI TORINO

PROP 6088 / 2024

PROPOSTA DI MOZIONE

OGGETTO: PER IL DIRITTO EFFETTIVO ALLA RESIDENZA.

PREMESSO CHE

la residenza è "nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale", senza distinzione di censo, di qualità dell'abitazione utilizzata o della sua minore o maggiore appropriatezza (come previsto dall'art. 43 del c.c.) e che i diritti e doveri inderogabili della persona vengono resi pienamente effettivi solo attraverso l'individuazione del luogo di dimora effettiva della persona;

la residenza in Italia è il presupposto amministrativo necessario per il godimento dei diritti politici e dei diritti sociali fondamentali (quali la salute, l'assistenza sociale, la protezione attiva dell'infanzia e la vigilanza sull'obbligo scolastico);

la residenza è il luogo che consente allo Stato di individuare gli individui come titolari di diritti e di doveri;

ogni sussidio, agevolazione o servizio presuppone la condizione della residenza;

solo quando la persona non dispone di un indirizzo ove è stabilito effettivamente e abitualmente il luogo della propria dimora, essa ha comunque diritto di risultare residente presso un indirizzo virtuale individuato nel Comune dove effettivamente trova riparo notturno o dove insistono in via principale i suoi interessi e legami;

per questa ragione il Comune di Torino ha negli anni trovato una modalità per prevedere il diritto alla residenza anche per le persone senza dimora, istituendo più indirizzi virtuali presso il comune stesso, il quale tuttavia non può, di necessità, assicurare le medesime garanzie di reperibilità sociale e di inclusione, delle quali ogni persona ha necessità, proprie esclusivamente di un indirizzo reale;

detto indirizzo, nato esplicitamente e unicamente per i senza dimora, è stato sempre più utilizzato da tutti coloro che nel tempo hanno avuto difficoltà ad iscriversi alla residenza per differenti ragioni, anche connesse a rigidità, incertezze e ambiguità amministrative.

L'indirizzo virtuale è stato negli anni ampliato, ad oggi esistono oltre a Casa Comunale 1 per le persone senza dimora: Casa comunale 2 per persone senza fissa dimora prese in carico dai servizi sociali e Casa comunale 3 per le persone titolari di protezione internazionale in conformità alle

raccomandazioni contenute nella Nota dell'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) del 10 aprile 2019, che invita le amministrazioni pubbliche a adeguare le proprie procedure al fine di garantire ai richiedenti asilo la possibilità esercitare i propri diritti.

Nonostante la previsione dell'indirizzo virtuale, molte persone vengono di fatto escluse dalla possibilità di esercitare concretamente i propri diritti sociali, civili e politici, costituzionalmente garantiti, private di diritti basilari che possono garantire un'esistenza dignitosa (contratto di lavoro, di affitto, di votare, di accedere ai servizi di welfare locali, di chiedere l'assegnazione di un alloggio popolare, di iscriversi ai centri per l'impiego, di aprire una partita I.V.A., di rinnovare i documenti, di ottenere la cittadinanza italiana e la carta di soggiorno), mentre nel contempo risulta altresì compromesso l'interesse pubblico alla legale reperibilità delle persone e al governo della comunità urbana, rendendo l'Amministrazione ignara dei luoghi ove si realizza detta appartenenza alla comunità dei suoi cittadini.

CONSIDERATO CHE

Nell'ambito del processo relativo alla definizione del nuovo Piano Regolatore Generale è emerso quanto le difficoltà ad ottenere il riconoscimento della residenza comportino l'invisibilizzazione di una parte della popolazione cittadina, che è di ostacolo ad una corretta programmazione dei servizi e degli spazi della Città.

La pandemia ha ulteriormente aggravato il disagio abitativo, estendendolo a fasce di popolazione ancora più ampie, anche a causa della mancanza decennale di una politica dell'edilizia popolare o agevolata.

Risultano pertanto diffuse situazioni abitative informali e irregolari, che comportano per molte persone l'impossibilità di risultare residenti presso l'indirizzo di effettiva abitazione risultando così costrette a iscriversi all'indirizzo virtuale per persone senza dimora o addirittura vedendosi negare l'iscrizione anagrafica.

PRECISATO CHE

In particolare nella Città di Torino - a partire da una logica di sussidiarietà orizzontale e di esercizio della partecipazione attiva ai processi decisionali dei cittadini e dei corpi intermedi, che per la Città, costituisce principio prioritario - si sono attivate, per il superamento degli ostacoli relativi all'iscrizione alla residenza, 138 importanti organizzazioni locali che hanno promosso un percorso di advocacy e di dialogo con i Consiglieri Comunali e con la Giunta a partire da un appello presentato nel febbraio 2023, che chiede "il superamento dell'esclusione dall'iscrizione anagrafica". Nello specifico chiede di: rivedere le prassi di esclusione dall'esclusione anagrafica che colpiscono tutte le persone costrette o indotte a vivere in contesti abitativi informali; applicare la possibilità della deroga (prevista dall'art.5 al comma 1-quarter del decreto legge 47/2014); rendere le procedure per l'iscrizione anagrafica delle persone senza dimora coerenti con il contenuto della normativa in modo che tale iscrizione per domiciliazione avvenga nei tempi prescritti dalla legge e direttamente agli uffici anagrafici; interloquire con altri attori pubblici e privati che erogano servizi o consentono l'esercizio dei diritti al fine di superare le prassi non conformi alla normativa che rendono difficile, l'accesso ai servizi e l'esercizio dei diritti per chi è domiciliato in città ma non ha la residenza.

EVIDENZIATO CHE

La legge 23 maggio 2014 n.80 « Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015 » rende particolarmente gravosa l'assenza di residenza in talune specifiche situazioni, motivo per cui alcune città italiane come Roma e Palermo hanno ritenuto di adottare specifiche misure per il suo superamento.

Tutto ciò premesso, considerato, evidenziato, precisato e valutato.

Impegna il Sindaco e la Giunta

- A valutare le condizioni per consentire l'iscrizione anagrafica sulla base di autodichiarazione del soggetto richiedente relativa alla dimora abituale, per tutte quelle fattispecie in cui non sia possibile al richiedente produrre un titolo che attesti il regolare possesso dell'immobile in cui vive.

- A individuare misure per rendere più agevole l'iscrizione anagrafica per le persone senza fissa dimora negli indirizzi virtuali di residenza, mediante sportelli dedicati presso l'Anagrafe Centrale, le sedi decentrate dell'Anagrafe, a cui si possa accedere senza la necessità di richiedere appuntamento tramite canali telematici, e mediante l'impiego a tale scopo del camper in uso all'Anagrafe da utilizzarsi per raggiungere le persone senza fissa dimora.

- A parificare i servizi a cui hanno accesso le persone con l'iscrizione anagrafica negli indirizzi Casa Comunale 1, Casa Comunale 2 e Casa Comunale 3, posto che non risulta giustificato il diverso accesso ai servizi per le persone straniere iscritte a tale ultimo indirizzo.

- A valutare alla luce delle esperienze di città come Roma e Palermo, l'applicabilità delle stesse nella nostra città in deroga alla legge 23 maggio 2014 n. 80.

- A farsi portavoce in sede ANCI e in dialogo con il Governo della necessità della revisione della legge 23 maggio 2014 n.80.

- A verificare con gli altri livelli istituzionali che sia garantito l'accesso ai diritti collegati alla residenza anche in caso di residenza virtuale, a partire dai permessi di soggiorno.

Firmato congiuntamente da Elena Apollonio, Vincenzo Andrea Camarda, Pietro Tuttolomondo, Pierino Crema, Nadia Conticelli, Alice Ravinale, Tiziana Ciampolini

Torino, 07/03/2024

LA CONSIGLIERA
Firmato digitalmente da Elena Apollonio